



COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

PRIVVERNO
online

<http://www.comune.priverno.latina.it>

Città
d'Arte

Part.Iva 01308200599 – Cod.Fisc 80005330594 – Fax + 39 0773/903581
Tel + 39 0773/912201 E mail: staff@comune.priverno.latina.it

Ordinanza n. 26 del 31 luglio 2013

Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro.

Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro dalle ore 18.00 di sabato 3 agosto 2013 fino alle ore 8.00 del giorno successivo.

IL SINDACO

Rilevato che, per alcune particolari manifestazioni che si svolgeranno durante il periodo estivo, le quali richiamano un vasto pubblico si registra un notevole incremento di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne, venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato.

Dato atto che la notte tra il 3 ed il 4 agosto 2013, si svolge a Priverno la manifestazione denominata "Notte Bianca", interessante sette ambiti del centro abitato del paese e che vede coinvolte numerose attività commerciali presenti sul territorio;

Considerato che il clima festoso creato dalle tante persone che affollano le strade e le piazze del centro storico e dintorni, può far registrare episodi di euforia collettiva e trascendere a danno di cose e persone, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come le bottiglie di vetro.

Ritenuto per ragioni di ordine pubblico, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità dei cittadini e dei turisti;

Visto l'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n.267/2000), il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

ORDINA

Che, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per ragioni di tutela della pubblica incolumità, dalle ore 18.00 del 3 agosto 2013, alle ore 8.00 del mattino successivo, su tutto il territorio comunale,

- Sia vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro. (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ecc).
- Di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.
- Di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro solo all'interno del locale.
- Di esporre in modo visibile al pubblico. mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.
- Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di Latina;
- Al Questore della Provincia di Latina;
- Alla Stazione Carabinieri di Priverno;
- Al Comando della Polizia Locale;
- Al competente Comando Polizia Stradale di Terracina.

Il Corpo di Polizia Municipale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. secondo la procedura prevista dalla Legge 2.11.1999, n.689.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO - Sezione distaccata di LATINA, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, 31 luglio 2013

IL SINDACO
Dott. Angelo DELOGU

www.AlboPretorionline.it 01/08/13